

Il Presidente

Ill. Viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto

oggetto: Processo penale telematico - criticità e prospettive

Illustre Signor Vice Ministro,

a tre mesi dall'entrata in vigore del DM 206/2024 e con l'approssimarsi della scadenza delle deroghe contenute al comma 4 del decreto, riteniamo opportuno segnalare le criticità ad oggi riscontrate e proporre soluzioni concrete -anche di metodo- che potrebbero essere condivise.

## Le criticità segnalate

Persistono, purtroppo, problemi in relazione:

- allo scorretto inserimento dei dati al momento dell'annotazione della nomina (mancato inserimento del codice fiscale del difensore in violazione dell'art. 19, comma 5, delle specifiche tecniche del 2/8/2024) che pregiudica ogni possibilità di deposito di atti successivi;
- 2. alla gestione dei "solleciti" che dovrebbero porre rimedio a tali lacune;
- 3. all'interpretazione del comma 3 dell'art. 111-bis cpp ("La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica") che di fatto impedisce alle parti le produzioni in udienza in formato analogico, nonostante le Note del DGSIA del 8/1/2025 e del DIT del 20/1/2025.

E' ormai noto come, in relazione ai primi due punti, alla carenza nel doveroso passaggio -tecnico ma anche e soprattutto umano- consegua l'inibizione di fondamentali attività difensive soggette a termini di decadenza (il deposito di impugnazioni indirizzate al Tribunale ordinario, di liste testi, di opposizioni alle richieste di archiviazione) mentre a riguardo del terzo succedano inaccettabili ricadute in termini di diritto alla prova, soprattutto documentale, che deve seguire il necessario contraddittorio tra le parti.



## Il fascicolo informatico

A queste già conosciute situazioni, che stanno continuando ad avere immediato riverbero sul pieno ed efficace espletamento del diritto di difesa, si contrappongono ancora oggi i decreti aventi ad oggetto la "sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP" che numerosi uffici giudiziari reiterano con interpretazione eccentrica rispetto alla volontà della norma (se il medesimo "malfunzionamento" definito "locale" si presenta sull'intero territorio nazionale non dovrebbe applicarsi il comma 4 dell'art. 175-bis del codice di procedura penale ma il comma 1).

Queste iniziative dei capi degli uffici giudiziari non solo creano un evidente squilibrio tra le parti ma, soprattutto, non contribuiscono a concludere quel rapporto sinallagmatico che, secondo le diverse Relazioni Illustrative (da quella al D.LGS. 150/2022 a quella al DM 206/2024), dovrebbe essere costituito -da una parte- dalla "nuova condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo" (il deposito telematico) e -dall'altra- dal "servizio offerto dal sistema all'user che interagisce e collabora" (l'accesso al fascicolo telematico) che si perfeziona nel momento in cui il fascicolo telematico è disponibile.

Allo stato, invece, il fascicolo informatico risulta implementato per lo più dai depositi degli utenti abilitati "esterni" ma è fruibile solo per gli "interni".

"Se è disponibile il fascicolo informatico, e le efficienti modalità di accesso al suo contenuto assicurate alle parti, allora può partire la doverosità del deposito" (così anche l'ultima Relazione Illustrativa al DM 206/2024): in realtà la doverosità del deposito per gli avvocati è già prevista fino alla conclusione del giudizio di primo grado ma l'accesso al suo contenuto non è ancora consentito.

È quanto mai opportuno conoscere in quali tempi ed attraverso quali strumenti si intende dare piena attuazione al processo penale telematico, offrendo certe garanzie per il corretto e puntuale esercizio del diritto di difesa anche attraverso la possibilità di accesso al fascicolo informatico.

Per questo motivo Le chiediamo un incontro cui possa partecipare, richiamando la positiva pregressa esperienza, anche il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia con il quale avere un confronto sulle criticità segnalate e le prospettive future di sviluppo.

Certi dell'attenzione che sarà mostrata alle segnalazioni e confidando in un positivo accoglimento della richiesta, porgiamo i nostri migliori saluti.

Roma, 31 marzo 2025

Avv. Francesco Petrelli